



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 44/CSAT del 30 Aprile 2026

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 27 Aprile 2026
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. S. Russo.

Reclamo della società INTERNAPOLI SSDARL in riferimento al C.U. n. 79/AG del 9/04/2026.

Gara – Internapoli SSDARL / Real Casarea del 1.04.2026 – Campionato Under 16 Golden - “D”.

Squalifica Gargiulo Giovanni fino al 30/06/2026- due giornate porte chiuse

La CSAT, letto il referto, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato.

Invero, il referto arbitrale che costituisce fonte privilegiata di prova descrive esattamente le circostanze verificatisi nel corso della gara durante la quale il calciatore Gargiulo si azzuffava con un calciatore della squadra avversaria, prendendo parte alla rissa che si è scatenata in campo e successivamente sulle tribune e che minava la tranquillità del DDG, come peraltro riportato con esattezza dal GST nella delibera pubblicata sul C.U. n.79/Ag del 9/4/26.

Inoltre non trova riscontro la tesi della società reclamante che riferisce di una “aggressione unilaterale” da parte della società avversaria Real Casarea, concludendo nel proprio reclamo di aver ricevuto sanzioni sproporzionate rispetto ai fatti realmente accaduti e rispetto alle sanzioni comminate alla società avversaria resasi protagonista (a proprio dire) di condotte più gravi. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara rigettare il reclamo e per l’effetto conferma il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 79/AG del 9/04/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.04.2026

Il Presidente C.S.A.T.

F.F. Dott. C. Marano

Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. S. Russo.

Reclamo della società REAL CASAREA in riferimento al C.U. n. 79/AG del 9/04/2026.

Gara – Internapoli SSDARL / Real Casarea del 1.04.2026 – Campionato Under 16 Golden - “C”.

Squalifica Gargiulo Giovanni fino al 30/06/2026- due giornate porte chiuse

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato.

Invero, Invero, il referto arbitrale che costituisce fonte privilegiata di prova descrive esattamente le circostanze verificatisi nel corso della gara, è irrilevante l’omessa indicazione del nominativo indicato come dirigente nella distinta di gara, elemento che la società reclamante sottolinea nelle proprie doglianze come elemento di incongruenza, al pari delle presunte minacce ricevute dal DDG ed individuate dallo stesso come in un calciatore della società Real Casarea. Inoltre dal reclamo non si evince una ricostruzione dei fatti diversa da quella riportata sul CU n.79/Ag del 9/04/2026, ma si duole esclusivamente di una eccessiva misura della proporzione delle sanzioni.

Questa Corte nel confermare i provvedimenti, conferma anche la ricostruzione dei fatti del giudice di prime cure, che ha riportato tutte le fasi presenti nel referto del DDG, che ha individuato sia i dirigenti che i calciatori responsabili della rissa che portato alla sospensione della gara per venti minuti nel corso del primo tempo, e

che ha indicato la gara terminata “pro forma” per i gravi fatti accaduti, tra i quali anche l’utilizzo di una bandierina come oggetto di colluttazione, e le minacce verbali ricevute che gli intimavano di portare a termine la partita.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara rigettare il reclamo e per l’effetto conferma il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 79/AG del 9/04/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.04.2026

Il Presidente C.S.A.T.

F.F. Dott. C. Marano

Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. S. Russo; Avv. I. Simeone.

Reclamo della società ASD DINAMO MONTEVERDE in riferimento al C.U. n. 4/GST del 9/04/2026.

Gara – Dinamo Monteverde / Spartak Grotta del 22.03.2026 – Campionato 3° Categoria - “C”.

Risultato gara

La CSAT letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il legale di fiducia, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, a seguito di segnalazione del 20.03.2026, la Polisportiva Aquilonia richiedeva al GST la verifica del referto arbitrale della gara Polisportiva Aquilonia – Dinamo Monteverde del 15/03/2026, consegnato a fine gara, dal momento che nel comunicato n.40 del 19/03/2026 sotto la dicitura “squalifica per due gare effettive” compariva il nome di “Gizzi Nicola” al posto di “Gizzi Luigi” entrambi calciatori tesserati con la Dinamo Monteverde, mentre il calciatore espulso durante la suddetta gara era il numero 10 presente nella distinta della squadra ospite e cioè Gizzi Luigi e non Gizzi Nicola.

Successivamente in data 24/03/2026 tramite pec la Asd Spartak Grotta presentava un ricorso urgente al GST deducendo che dalla distinta della gara Pol. Aquilonia- Dinamo Monteverde firmata dal dirigente accompagnatore di quest’ultima e dall’arbitro (entrambe allegate), il calciatore Gizzi Luigi n. a10, regolarmente inserito tra i partecipanti veniva espulso e che, ciò nonostante, nel C.U. successivo compariva il nominativo Gizzi Nicola al posto di Gizzi Luigi, il quale sebbene soggetto a squalifica prendeva parte alla gara del 22/03/2026 appunto tra la Dinamo Monteverde e la Spartak Grotta.

Ciò premesso, quest’ ultima società chiedeva l’accertamento della effettiva posizione irregolare del calciatore Gizzi Luigi con le conseguenti sanzioni previste dal CGS.

Il giudice sportivo sospendeva l’omologazione della gara Dinamo Monteverde - Spartak Grotta del 22/03/2026, e dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti (audizione dell’arbitro della gara Pol. Aquilonia- Dinamo Monteverde e acquisizione di una nota di rettifica del referto arbitrale pervenuta il 25/03/2026) in conformità al principio dell’automatismo della squalifica per almeno una giornata anche senza la declaratoria del giudice sportiva (art. 137 comma 2 CGS) dopo aver dichiarato il reclamo inammissibile perché privo della firma del Presidente della società, infliggeva alla società Dinamo Monteverde la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l’ammenda di euro 200.00, una ulteriore giornata di squalifica per il calciatore Gizzi Luigi e l’inibizione fino al 10/05/2026 più il dirigente accompagnatore Vella Giso Alberto.

Avverso questa decisione proponeva reclamo a Questa Corte la Asd Dinamo Monteverde, deducendo. In primo luogo, che, avendo il primo giudice dichiarato l’inammissibilità del ricorso, non avrebbe potuto assumere alcuna decisione nel merito e avrebbe dovuto omologare il risultato della firma conseguito sul campo (5-1 in favore della Dinamo Monteverde) senza procedere ad alcun accertamento, e senza esaminare gli del 15/03/2026. Secondo la reclamante il giudice sportivo si sarebbe dovuto limitare a rimettere gli atti alla Procura Federale per opportune indagini.

Inoltre, per mero scrupolo difensivo deduceva la nullità della decisione per violazione del principio del contraddittorio, avendo svolto il giudice sportivo una autonoma attività istruttoria senza comunicare alle parti l’esito di tali risultanze.

In conclusione, la società reclamante chiedeva l’omologazione del risultato di 5-1 in suo favore conseguito sul campo con annullamento di tutte le sanzioni inflitte.

Osserva la Corte che il reclamo è infondato e, pertanto, va rigettato.

Ed invero, non appare rilevante ai fini della decisione la tesi della società reclamante, secondo cui la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso da parte del giudice sportivo sarebbe ostativa sullo svolgimento degli accertamenti autonomi svolti da quest’ultimo ai fini dell’omologazione del risultato della gara.

Infatti, prescindendo dalla verifica dell'esattezza o meno della decisione d'inammissibilità del ricorso, che è un tema estraneo all'oggetto del reclamo, anche controverso nella giurisprudenza sportiva essendo stato presentato il ricorso, con la pec della società, quello che rileva è quanto segue.

Il Giudice sportivo giudica senza udienza e con immediatezza in ordine, tra l'altro, alla posizione irregolare dei calciatori (art. 65 lett. d del CGS).

Può effettuare audizioni ai fini della decisione (art. 68 c. CGS) e può procedere di ufficio sulla base dei documenti ufficiali. Nella fattispecie in esame, il Giudice sportivo si è attenuto a queste prerogative avendo il dovere di garantire la regolarità delle competizioni. Conseguentemente, dovendo decidere circa l'omologazione della gara di cui si discute, non poteva limitarsi ad esaminare soltanto i documenti ufficiali della gara Dinamo Monteverde – Spartak Grotta e ha, correttamente, esercitato poteri istruttori che si sono basati, in sostanza, su di una prova documentale, cioè la rettifica del referto dell'arbitro della gara Pol. Aquilonia – Dinamo Monteverde del 15/03/2026, il quale aveva commesso un evidente errore nella trasmissione telematica dei dati della gara al Giudice Sportivo. Né Questa Corte ravvisa nel comportamento del GST una violazione del principio del contraddittorio non avendo comunicato alle parti l'esito dell'accertamento svolto, trattandosi soltanto dell'acquisizione di una prova documentale che è anche una fonte privilegiata proveniente da un ufficiale di gara. Peraltro la stessa società reclamante, che non ha contestato la partecipazione di Gizzi Luigi alla gara in esame, era in possesso di tutti gli elementi per conoscere lo stato di squalificato del proprio calciatore in virtù del principio dell'automatismo (art. 137 CGS già citato).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara rigettare il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 4/GST del 9/04/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.04.2026

Il Presidente C.S.A.T.

F.F. Dott. C. Marano

Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. S. Russo.

Reclamo della società SOCCER ACADEMY BELSITO in riferimento al C.U. n. 70/AG del 19/03/2026.

Gara – Internapoli SSD Arl / Soccer Academy Belsito del 15.03.2026 – Campionato Under 16 Golden - "C".

Squalifica Iorio Giancarlo fino al 19/7/2026

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito legale di fiducia della società reclamante rileva che il medesimo va parzialmente accolto.

Invero, la società Soccer Academy Belsito propone reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 19/07/2026 inflitta al calciatore Giancarlo Iorio dal GST e pubblicata sul CU. N.70/Ag del 19/03/2026. Il calciatore Iorio al termine della gara si impossessava di un pallone e lo scagliava con forza dietro la schiena del DDG, rivolgendogli poi frasi offensive ed ingiuriose. Il reclamante assume l'eccessiva gravosità della sanzione evidenziando che, come rilevato dal referto del DDG, nella dinamica dell'episodio, si trovava di spalle rispetto alla traiettoria del pallone e non poteva avere percezione diretta dell'autore del lancio del pallone con conseguente errore nell'attribuzione del fatto al calciatore Iorio. La Corte rileva, come si evince dal referto del DDG, che nell'immediatezza dell'impatto del pallone si identificava il calciatore che lo aveva scagliato, il quale peraltro, congiurava e minacciava. In ogni caso dall'evento non è scaturita alcuna conseguenza psicofisica al DDG, benché il comportamento del calciatore sia da censurare. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al calciatore Iorio Giancarlo fino al 15 Maggio 2026.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 27.04.2026

Il Presidente C.S.A.T.

F.F. Dott. C. Marano

Pubblicato in Napoli, il giorno 30 Aprile 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**